



Tribunale di Roma

Proc. n. 1919-1/2024

Oggetto: RICORSO CONCORDATO MINORE

Il giudice

Visto il ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 dall'avv.to De Nittis Patrizia, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniele Sferra Crini con cui ella ha chiesto, per il tramite dell'OCC Forense di Roma (n.33 registro Min. Giust.), l'apertura di una procedura di concordato minore ex art.74, comma 2, c.c.i.i. con contestuale emissione di misure di protezione;

Verificata la completezza dalla documentazione in atti e vista la relazione del gestore della crisi;

Visto l'art.78 c.c.i.i.

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA

Dispone

- a) che l'OCC provveda a dare comunicazione a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;
- b) che il presente decreto sia pubblicato (a cura dell'OCC) nell'apposita area del sito WEB del Tribunale;

Assegna ai creditori termine di trenta giorni (decorrenti dalla pubblicazione di cui al punto precedente) per far pervenire nelle forme di cui all'art.78, comma 2, lett.c) le dichiarazioni di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali osservazioni;

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Evidenzia che, sino al medesimo momento, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata

Ricorda

- a) che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti successivamente alla pubblicazione del presente decreto senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci ai creditori anteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
- b) che i voti non espressi saranno considerati favorevoli ex art.79, comma 3, c.c.i.i.
- c) che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso (salvo che sia diversamente previsto);

Dispone, che l'OCC decorso il termine per esprimere il voto o proporre osservazioni, ne dia informazione a questo giudice per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.80 c.c.i.i. fornendo la prova dell'avvenuta comunicazione ai creditori e dell'avvenuta pubblicazione.

Riservata ogni valutazione in merito alla ammissibilità giuridica ed alla fattibilità del piano all'esito del raggiungimento delle maggioranze previste.

Si comunichi alla ricorrente ed all'OCC

Roma, 23/12/2024

Il Giudice

Francesco Cottone